

9764

**Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale
a sostegno di un disegno di legge federale
sulla competenza di disciplinare le indennità
di rincarò del personale federale
per gli anni dal 1969 al 1972**

(Del 22 agosto 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Gli stipendi presentemente pagati al personale federale sono stabiliti nella legge federale del 13 marzo 1964¹ che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali e corrispondono approssimativamente al costo della vita nel 1963. Giusta il numero III di detta legge, l'Assemblea federale ha facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1965 al 1968, delle adeguate indennità di rincarò ai funzionari della Confederazione e ai beneficiari di pensioni delle due casse di assicurazione del personale. L'ammontare delle indennità e le condizioni per ottenerle sono stabiliti nel decreto federale del 30 settembre 1965² che concede un'indennità di rincarò al personale federale durante gli anni dal 1965 al 1968. In virtù di tale decreto, è pagata, per l'anno corrente, un'indennità periodica pari all'11 per cento della retribuzione determinante e il Consiglio federale è autorizzato, semprechè il costo della vita lo giustifichi, ad aumentare il saggio suddetto.

Mediante l'assegnazione delle indennità di rincarò s'intende ristabilire il potere d'acquisto degli stipendi e dei salari, determinati per legge o per contratto, nel caso di un rinvilio del denaro. Considerata da un profilo generale, la compensazione del rincarò è, in ogni caso, opportuna soltanto nella misura in cui la nostra economia disponga dei mezzi occorrenti, senza indebitarsi o procedere ad aumenti dei prezzi. La compensazione del rincarò non è, dunque, un diritto inoppugnabile, ma costituisce un elemento della remunerazione, il quale è sempre subordinato alla condizione che rappresenti il frutto d'un lavoro economicamente redditizio. In

¹ RU 1964, 583 (A III J 1).

² RU 1965, 896 (A III J 1).

tal senso, anche la compensazione del rincaro può essere concessa al personale federale solo fintanto che essa sia sopportabile per l'economia generale e, nel contempo, giustificabile dal profilo della distribuzione dei redditi. Qualora tali presupposti dovessero mancare, la compensazione diverrebbe assurda e s'imporrebbe pertanto un riesame fondamentale dell'atteggiamento da assumere di fronte a questo importante problema di politica salariale. A tale riguardo, però, non dev'essere posta in discussione soltanto la compensazione del rincaro per il personale federale, ma tutti i rami economici devono collaborare alla stabilizzazione della nostra moneta, analogamente a quanto, ad esempio, fu convenuto, nel 1947, dagli interlocutori sociali in occasione della convenzione di stabilizzazione dei prezzi e dei salari.

A nostro parere, le condizioni economiche attuali non costituiscono alcun motivo per applicare, proprio al problema della compensazione del rincaro per il personale federale, un criterio particolare e per rinunciare semplicemente alla continuazione di una procedura adottata da 25 anni nell'interesse generale del paese. Infatti, la discriminazione che risulterebbe per il personale federale nuocerebbe gravemente all'economia nazionale, salvo che le misure restrittive possano inserirsi in un programma generale di stabilizzazione.

Ci onoriamo, perciò, di sottoporvi un disegno di legge federale sulla competenza di disciplinare le indennità di rincaro del personale federale per gli anni dal 1969 al 1972. Secondo tale disegno, l'ordinamento attuale di siffatta competenza, valevole sino al 1968, verrà mantenuto per altri quattro anni. Di conseguenza, il disegno recepisce il testo della legge vigente. Ve lo presentiamo già ora, affinché, se fosse approvato, sia possibile emanare, durante la seconda metà del 1968, il decreto federale semplice d'esecuzione. Redigere il messaggio sul disciplinamento materiale della compensazione del rincaro, presuppone di conoscere l'ultima evoluzione dei costi della vita, e, perciò, tale messaggio potrà esservi presentato soltanto nell'estate del 1968.

È lecito chiedersi se la futura compensazione del rincaro non debba essere trattata in connessione con il postulato, trasmesso l'8 giugno 1967 dal Consiglio nazionale al Consiglio federale, concernente il miglioramento del salario reale e l'introduzione del premio di fedeltà per il personale federale, e in connessione con le corrispondenti istanze delle associazioni del personale. Effettivamente, in occasione delle ultime revisioni degli stipendi, anche le indennità di rincaro sono sempre state incorporate negli stipendi e nelle rendite, ma la retribuzione di base stabilizzata dovette, subito o un po' più tardi, essere nuovamente completata con le indennità di rincaro, per la cui assegnazione la legge attribui la competenza all'Assemblea federale, analogamente a quanto vi proponiamo oggi. Appare nondimeno opportuno di trattare separatamente i due oggetti, soprattutto per evitare, da una parte,

che le istanze del personale debbano essere esaminate sotto la pressione del tempo e, dall'altra, che, all'inizio del 1969, difetti la base legale per il pagamento dell'indennità di rincarato, ciò che cagionerebbe una insostenibile riduzione della remunerazione spettante al personale attivo o pensionato della Confederazione.

Vi raccomandiamo di approvare l'allegato disegno di legge e profitiamo dell'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per assicurarvi della nostra alta considerazione.

Berna, 22 agosto 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Bonvin

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge federale sulla competenza di disciplinare le indennità di rincaro del personale federale per gli anni dal 1969 al 1972 (Del 22 agosto 1967)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1967
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	36
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9764
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.09.1967
Date	
Data	
Seite	177-179
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 846

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.